

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 00277/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 277 del 2023, proposto da

Volpe Silvia, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Valla, Roberta Valla, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Bari, via Quintino Sella, n. 36;

***contro***

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Testa Alessandro, Guagnano Giacinto Davide, De Natale Dumas Pierpaolo, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

- della determina del Dirigente del Servizio reclutamento e contrattazione n. 35 del 23 gennaio 2023, di approvazione della graduatoria finale per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 209 unità di categoria D per vari profili professionali-

Bando numero 24 - area professionale “Area Comunicazione e Informazione” - profilo professionale “Specialista della comunicazione istituzionale”, n. 3 posti; e della stessa graduatoria nella parte in cui la ricorrente è collocata al posto 117 con 23 punti;

- del bando di concorso n. 24 approvato dalla Regione Puglia con determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 1371 del 15 dicembre 2021, nella parte in cui all’art. 7, comma 4, dispone che non si tenga conto del titolo di studio che costituisce requisito di partecipazione, anche ove questo sia manifestamente superiore rispetto a quello minimo di ammissione;
- dei verbali della Commissione esaminatrice nominata con d.d. n. 231 del 22.3.2022 nella parte in cui non è stato riconosciuto alla ricorrente il possesso di 1,5 punti aggiuntivi per il possesso della laurea magistrale e, in particolare, del verbale n. 9 del 16.11.2022 della Commissione;
- dei verbali della Commissione esaminatrice nominata con d.d. n. 231 del 22.3.2022 nella parte in cui non è stato riconosciuto alla ricorrente il possesso di 1 punto aggiuntivo per il possesso della abilitazione all’esercizio della professione forense e, in particolare, dei verbali n. 6 del 18.7.2022 e n. 8 del 21.9.2022 della Commissione di concorso;
- di ogni altro atto e verbale presupposto, successivo e consequenziale, ancorché allo stato ancora non noto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione Puglia;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso, in particolare, che:

- la ricorrente ha partecipato al concorso indetto dalla regione Puglia con il bando

n. 24, di cui in epigrafe, per la copertura di tre posti di categoria “D” - posizione economica “D1”, area professionale “Comunicazione e informazione” - profilo professionale “Specialista della comunicazione istituzionale”;

- tra i requisiti di ammissione al concorso, l’art. 2 del bando prescrive il possesso, alternativamente, di uno dei seguenti titoli di studio: laurea di primo livello secondo la classificazione di cui al D.M. 270/2004; laurea magistrale di cui al D.M. n. 270/2004; ovvero *laurea di primo livello (L), diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM)* equiparata alle precedenti;

- l’art. 7 del medesimo bando di concorso, concernente la valutazione dei titoli aggiuntivi, prevede (comma 4, lettera “a”) l’attribuzione del punteggio per titoli di studio fino a un massimo di punti 8, come segue:

- *1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso; sono escluse le lauree propedeutiche alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l’ammissione al concorso;*

- *0,5 punti per master di I livello*

- *1,5 punti per master di II livello*

- *2 punti per diploma di specializzazione;*

- *2,5 punti per dottorato di ricerca;*

- l’odierna ricorrente, all’atto della presentazione della domanda di ammissione, ha dichiarato di essere in possesso della *Laurea magistrale - LMG/01 Giurisprudenza*, conseguita il 12 aprile 2019 presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”;

- la deducente ha superato le prove di concorso; con determinazione dirigenziale n. 35 del 23 gennaio 2023, la regione Puglia ha approvato la graduatoria definitiva del concorso in questione, nella quale la stessa si è collocata al posto n. 117 con il punteggio di 23;

- la ricorrente impugna gli atti di cui in epigrafe, incluse le previsioni del bando; lamenta la mancata attribuzione, per il titolo di studio sopra indicato, dell’ulteriore punteggio di 1,5 in relazione alla laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza

(titolo superiore rispetto a quello minimo di ammissione, costituito dalla laurea triennale) nonché di 1 punto aggiuntivo per il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense;

Rilevato che:

- la ricorrente, collocatasi, come detto, al posto n. 117 della graduatoria finale *de qua*, approvata con la determinazione dirigenziale n. 35 del 23 gennaio 2023 (con punti 23), otterrebbe, in caso di esito favorevole del gravame, ulteriori punti 2,5 (1,5 per la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza e 1 per l'abilitazione all'esercizio della professione forense), riportando il punteggio finale di 25,5; in questo modo conseguirebbe lo stesso punteggio (appunto, 25,5) di altri sette candidati collocatisi con pari punti ai posti da 32 a 38 della graduatoria, approvata con la gravata determinazione dirigenziale n. 35/2023;
- la ricorrente ha notificato il ricorso a tre concorrenti, in posizione peggiore (n. 1, 3 e 115 nella graduatoria, approvata con la determinazione dirigenziale n. 35/2023), uno dei quali (il candidato collocato al posto n. 115) sarebbe sopravanzato in caso di esito positivo del gravame;
- il contraddittorio è correttamente instaurato, ma non integro;
- occorre, pertanto, integrarlo con la notifica a tutti coloro (che dovranno essere nominativamente individuati dalla ricorrente) che si trovano in posizione peggiore rispetto a quella della ricorrente, i quali precedono la ricorrente medesima nella graduatoria generale e che potrebbero essere equiparati o da lei superati qualora venissero accolti i profili di censura dedotti;

Vista la richiesta di notifica per pubblici proclami e ritenuta la sussistenza dei presupposti per concederla;

Ritenuto opportuno disciplinarla con le seguenti modalità:

A)- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della regione Puglia dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro

generale del ricorso;

2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;

4.- l'indicazione nominativa dei controinteressati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. R.G. assegnato all'odierno ricorso) e dell'anno di deposito (2023) nella sezione "Ricerche" "Ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "TAR Puglia - Bari" della sezione TAR (Tribunali Amministrativi Regionali);

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso;

B) - In ordine alle prescritte modalità, la regione Puglia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso e dell'anno di deposito (2023) nella sezione "Ricerche" "Ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "TAR Puglia - Bari" della sezione TAR (Tribunali Amministrativi Regionali);

Si prescrive, inoltre, che la regione Puglia:

c.- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso

quello di cui al precedente lettera B);

d.- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- curi che sulla home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dagli avvisi;

Si dispone infine che dette pubblicazioni siano effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione prima) rinvia per la prosecuzione alla pubblica udienza del 6 novembre 2024 e, nelle more, dispone l'integrazione del contraddittorio, nei termini di cui in motivazione.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Maria Luisa Rotondano, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Maria Luisa Rotondano**

**IL PRESIDENTE**  
**Angelo Scafuri**

## IL SEGRETARIO

Il sottoscritto Avv. Giacomo Valla attesta la conformità della presente copia informatica all'originale digitale estratto dal fascicolo informatico della causa pendente dinanzi al TAR Puglia, Sezione I di Bari, n. 277/2023 R.G., ai sensi del combinato disposto dell'art. 136, co. 2 ter, c.p.a. e dell'art. 23 bis, commi, 1 e 2 del CAD.

Bari, 11 aprile 2024

Avv. Giacomo Valla